



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 20 – 10 SETTEMBRE 2026

Riunione del 7 Settembre 2026

#### **10.26.27 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI**

- Sig.ra P. M.

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi                | Presidente     |
| - Avv. Giuseppe Bianco             | Vicepresidente |
| - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno | Componente     |

Nel procedimento disciplinare a carico di:

M. P., per aver, in qualità di Ufficiale di Gara, designata quale primo arbitro di una gara ufficiale di campionato Fipav, utilizzato nei confronti dell'atleta P. M., durante il sorteggio per il quinto set, modalità comunicative non adeguate al ruolo arbitrale, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 76 Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto dell'11 maggio 2026 a mezzo del quale una società affiliata Fipav denunciava la condotta, definita intimidatoria, assunta nei confronti dell'atleta P. M. dall'arbitro M. P. durante una gara ufficiale di campionato Fipav, valevole per il Campionato di Serie C Femminile tra la società esponente e un'altra società affiliata Fipav.

Assume l'esponente che, nel corso del sorteggio antecedente il *tie break* (quinto set), l'Ufficiale di Gara sig.ra M. P. si sarebbe rivolta nei confronti del capitano della società esponente, sig. P. M., con tono deciso e minatorio utilizzando il seguente tenore: *“adesso ti calmi? O ti mando direttamente a casa?”*. Riferisce altresì l'esponente che tale atteggiamento sarebbe stato così deciso e monitorio, anche in presenza del dirigente accompagnatore della società esponente che della segna punti, da intimorire lo stesso atleta P. M. il quale, aveva -a detta del direttore della società esponente- *“l'unica colpa di aver scontato sul campo una sanzione nel quarto set”*.



Acquisito detto esposto, la Procura Federale non esitava ad avviare le indagini e procedeva a comunicare all'inculpata la conclusione delle indagini.

A seguito della suddetta comunicazione, l'inculpata faceva pervenire, per il tramite del proprio legale di fiducia, una memoria per confermare l'assoluta infondatezza delle censure mosse nei suoi confronti dall'esponente.

A sostegno della suddetta memoria, il secondo arbitro, faceva pervenire una dichiarazione a conferma del fatto, che nel frangente in esame, il primo arbitro si rivolse al capitano della società esponente, esortandolo a cessare le proteste.

Sulla base degli elementi di prova acquisiti, la Procura Federale procedeva al deferimento dell'arbitro dinanzi a questo Tribunale, che, per l'effetto, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'inculpata per l'udienza del 7 settembre 2026 da tenersi in modalità videoconferenza.

A detta udienza compariva per la Procura Federale l'Avv. Fulvia Finotti, la quale illustrava il deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità dell'inculpata e per la conseguente applicazione nei suoi confronti di idonea sanzione.

Compariva altresì l'Avv. Rosario Feola per la sig.ra M. P. nonché la stessa personalmente, il quale si riportava alla memoria in atti concludendo per il proscioglimento da ogni accusa.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che l'impianto probatorio offerto dalla Procura a sostegno dell'atto di deferimento non abbia la specificità, la rilevanza e la concludenza necessarie a legittimare un giudizio di colpevolezza ai danni dell'odierna prevenuta.

Il Tribunale dovrebbe valutare il carattere offensivo ed irrispettoso del comportamento ascritto all'arbitro, sulla base delle generiche affermazioni contenute nell'esposto dal sodalizio esponente ed altrettanto genericamente richiamate nelle dichiarazioni offerte dal Direttore, dal dirigente accompagnatore e dalla segna punti del sodalizio; non può non evidenziarsi che in tali dichiarazioni si parli di "espressioni decise e monitorie" tali da intimorire l'Atleta (CAPITANO).

Non si vede, pertanto, come il Tribunale possa valutare la portata intimidatoria di espressioni che l'inculpata afferma essere nell'ambito di un "normale colloquio", svoltosi "all'interno di un impianto sportivo con pubblico rumoroso presente alle spalle del seggiolone arbitrale" e "caratterizzato dalle interruzioni dello stesso capitano". Dagli atti esaminati da questo Tribunale, nonché dalla visione dello



stesso *link* fornito proprio dal sodalizio esponente, non emergono gli estremi per poter provare un eventuale “atteggiamento minaccioso” rivolto nei confronti dell’atleta (CAPITANO) durante il sorteggio antecedente il quinto *set*. Viceversa, parrebbe emergere quella che si potrebbe definire una “condotta autorevole” (da non confondersi con un comportamento minaccioso), necessaria a gestire una partita molto sentita come quella in questione e che rientra, in ogni caso, con quelli che sono i comportamenti richiesti per diventare e per poter svolgere la funzioni di un Ufficiale Di GARA.

Anche le dichiarazioni rese dal secondo arbitro, risultano tutt’altro che convergenti con le accuse mosse dall’esponente, ma coerenti con la ricostruzione del primo arbitro, le cui dichiarazioni hanno fede privilegiata.

Per le ragioni che precedono, ritiene il Tribunale che i fatti genericamente denunciati dall’esponente come richiamati nel capo d’incolpazione non abbiano trovato conferma nell’espletata istruttoria e che pertanto la condotta dell’arbitro, per come accertata, non risulti passibile di sanzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera il non luogo a sanzione nei confronti dell’arbitro sig.ra M. P.

Roma, 9 settembre 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 10 settembre 2026